



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 13 DEL 26-04-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ART. 52 – D. LGS. 42/2004 E S.M.I. DISCIPLINANTE L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE ALLESTIMENTO DEHORS NELLE AREE PUBBLICHE DI VALORE CULTURALE – PRIMA FASE "LUNGOLAGO DI BAVENO"

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventisei** del mese di **Aprile**, alle ore **21:00**, presso la Sala delle Adunanze, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
GNOCCHI MARIA ROSA	X		FERRARI FILIPPO	X	
MELFI DANIELA	X		COLOMBO SILVIA	X	
VITALE EMANUELE	X		CORDERO CAMILLA	X	
PARACCHINI FABIO		X	SABATELLA MARCO	X	
FRISARDI MARIA CHIARA		X	MARCHIONI MARCO	X	
MONTI ALESSANDRO	X		TAMBURINI MASSIMO	X	
BERNAREGGI CINZIA	X				

Numero totale PRESENTI: **11** – ASSENTI: **2**

Assessore Esterno

Componente	Presente	Assente
LOMBARDI MANUELA	X	

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO **DR. SSA GIULIA DI NUZZO** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **MARIA ROSA GNOCCHI** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- su espressa indicazione della Soprintendenza, è necessario dotarsi di un Regolamento ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 42/2004, disciplinante l'esercizio del commercio nelle aree pubbliche di valore culturale e, a tal fine, è stata avviata una prima fase sperimentale riguardante il lungolago di Baveno;
- il Regolamento, oltre che necessario in relazione ai disposti del citato art. 52 e della connessa Direttiva del Ministero per i beni e le attività culturali del 10 ottobre 2012 (c.d. Direttiva Ornaghi), si è reso indispensabile in relazione all'intervento di riqualificazione generale del lungolago (in corso di esecuzione), nel quale hanno trovato convergenza le risultanze dello studio in argomento;

Visto che a tale scopo con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 613 del 4/11/2016 è stato affidato incarico all'arch. Elena Bertinotti di Mergozzo per la redazione del regolamento in oggetto;

Dato atto che l'incarico ha riguardato la redazione di una proposta di Regolamento da condividere con l'Amministrazione Comunale, la Soprintendenza (mediante organizzazione di apposito tavolo tecnico) e con gli esercizi commerciali già presenti sul lungolago di Baveno, l'adeguamento ad eventuali osservazioni/necessità scaturenti dai confronti attivati e la compilazione della versione definitiva del Regolamento;

Richiamata le deliberazioni di Giunta Comunale n. 140 del 23/11/2017 e n. 40 del 15/02/2018 con cui è stata condivisa la proposta di Regolamento presentata dal professionista incaricato al prot. 12350/UT del 27/09/2017 e successive integrazioni, redatta tenendo conto delle esigenze rappresentate dalle attività esistenti sul lungolago e delle indicazioni fornite dalla Soprintendenza;

Visti gli elaborati predisposti a cura dell'arch. Elena Bertinotti componenti il Regolamento dei dehors, di seguito elencati:

- A1 Regolamento
- A2 Documentazione fotografica
- A3 Planimetrie allegate al regolamento – agg. 8 febbraio 2018:
 - o Tav. 01 – planimetria stato attuale scala 1:400
 - o Tav. 02 – individuazione delle sagome limite scala 1:400
 - o Tav. 03 – Ingombro massimo di progetto dal 25/02 al 25/11 scala 1:400
 - o Tav. 04 – Ingombro massimo dei sistemi di copertura posti sul lato strada scala 1:400

Preso atto che la tav. 04 riporta l'ingombro massimo dei sistemi di copertura dei dehor consentito dal 25 febbraio al 25 novembre (come precisato con nota prot. 4893 del 9/04/2018 della professionista incaricata, a rettifica di materiale errore di indicazione della data sulla tavola medesima), poiché nel restante periodo invernale gli allestimenti andranno completamente rimossi, come previsto dall'art. 2 del Regolamento;

Visto il parere favorevole espresso sul Regolamento dalla Commissione Locale del Paesaggio nella seduta del 9/03/2018;

Visto il parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di

Biella, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola e Vercelli prot. 3938-34.19.16/12.1 del 4/04/2018 che autorizza la realizzazione dei dehors sul lungolago secondo modalità e con dimensioni conformi a quanto descritto nel Regolamento, a condizione che al punto 6.6 di tale Regolamento (elaborato A1) relativamente alle barriere protettive lato strada sia detto “.... sono ammesse delimitazioni realizzate con pannelli trasparenti di altezza complessiva da terra non superiore a 1,50 m aventi finitura satinata opaca nella sola fascia bassa”;

Visto l'elaborato “A1 Regolamento” aggiornato con recepimento della condizione posta dalla Soprintendenza;

Visto il parere favorevole della Commissione Urbanistica espresso nella seduta del 18/04/2018;

Ritenuto pertanto di poter procedere all'approvazione del Regolamento;

Visto il D. Lgs. 42/2004 – art. 52 e la connessa Direttiva del Ministero per i beni e le attività culturali del 10 ottobre 2012 (c.d. Direttiva Ornaghi);

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico espresso ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Udito l'intervento del Cons. Monti il quale illustra il percorso di confronto avviato con gli esercenti culminato nella proposta in approvazione già avallata dalla competente Soprintendenza ed evidenzia che le attività commerciali sono soddisfatte;

Udito l'intervento del Consigliere Marchioni il quale esprime soddisfazione per il confronto con gli esercizi commerciali, pur rilevando da turista che la standardizzazione dei Dehors potrebbe impedire al singolo esercente di esprimere le proprie caratterizzazioni.

Udito l'intervento del Consigliere Cordero la quale segnala i tempi protratti da settembre al mese corrente, formula osservazioni in merito al limitato periodo di occupazione, segnala il generico riferimento ad arredi decorosi ed uniformi rilevando che sarebbe stata preferibile una scheda tecnica sia per gli arredi che per gli elementi illuminanti, esprime apprezzamento per le scelte di massima pur rilevando la necessità di alcuni miglioramenti;

Udita la replica dell'assessore Monti il quale segnala che la standardizzazione è relativa alle strutture pur essendo possibili varianti di colore o altro, riferisce che il Regolamento predisposto a settembre è stato oggetto di osservazioni da parte degli esercenti e si è ulteriormente ritardato per corrispondere a puntuali richieste di aggiornamento, evidenzia che il periodo di occupazione è stato imposto dalla Soprintendenza, infine precisa che per ciascun Dehors dovranno essere predisposti progetti nei quali ciascun esercente potrà portare elementi di dettaglio oggetto di approvazione;

Dato atto dell'ampio dibattito a seguito del quale sono formulate e condivise le seguenti modifiche alla bozza di regolamento:

Art. 3 comma 1 riformulato:

1. La collocazione dei dehors deve realizzarsi preferibilmente davanti all'esercizio pubblico;

Art. 4 comma 3 riformulato:

Gli allestimenti sul lungolago sono vicini e andranno realizzati con strutture a copertura e finiture omogenee, in particolare, si ritiene utile utilizzare profili simili alla struttura della pergola come rappresentato nella foto C. Si propone di utilizzare un unico modulo per tutti gli allestimenti, come indicato nelle planimetrie allegate.

Art. 5 comma 2 riformulato:

Il colore del tessuto degli ombrelloni dovrà essere écru e non dovranno avere scritte pubblicitarie. Si propone di utilizzare una tipologia di ombrellone come rappresentato nella foto D;

Art. 6 comma 1 secondo capoverso riformulato:

Tavoli e piani d'appoggio degli alimenti dovranno essere coordinati, e in ogni caso, non potranno recare scritte pubblicitarie di alcun genere.

Art. 6 comma 4 riformulato:

I portamenù dovranno essere integrati con la struttura.

Udite le dichiarazioni di voto che si riportano:

Ferrari per il Gruppo "Baveno Partecipa": Favorevole

Cordero per il Gruppo "Baveno Futura": Favorevole

Marchioni per il Gruppo "Obiettivo Comune": Favorevole

Sottoposta a votazione la proposta di regolamento emendata come sopra.

Con voti n. 11 favorevoli espressi per alzata di mano dai n 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di prendere atto e di approvare il Regolamento redatto ai sensi dell'art. 52 – D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. disciplinante l'esercizio del commercio nelle aree pubbliche di valore culturale – prima fase "Lungolago di Baveno", composto dagli elaborati aggiornati a cura della professionista incaricata arch. Elena Bertinotti:

- A1 Regolamento
- A2 Documentazione fotografica
- A3 Planimetrie allegate al regolamento – agg. 8 febbraio 2018:
 - 1. Tav. 01 – planimetria stato attuale scala 1:400
 - 2. Tav. 02 – individuazione delle sagome limite scala 1:400
 - 3. Tav. 03 – Ingombro massimo di progetto dal 25/02 al 25/11 scala 1:400
 - 4. Tav. 04 – Ingombro massimo dei sistemi di copertura posti sul lato strada scala 1:400 (agg. aprile 2018)

2. Di trasmettere la presente e gli elaborati aggiornati annessi al Regolamento alla Soprintendenza dei Beni e delle attività culturali e del turismo;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
MARIA ROSA GNOCCHI

Il Segretario
DR. SSA GIULIA DI NUZZO

☐ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
GIULIA DI NUZZO



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ART. 52 – D. LGS. 42/2004 E S.M.I.
DISCIPLINANTE L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO NELLE AREE PUBBLICHE DI
VALORE CULTURALE – PRIMA FASE "LUNGOLAGO DI BAVENO"**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del TECNICO, SETTORE URBANISTICA, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 18-04-2018

Il Responsabile del Servizio
CORBELLI CLAUDIA

Eventuali note:



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N.13 DEL 26-04-2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ART. 52 – D. LGS. 42/2004 E S.M.I.
DISCIPLINANTE L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE
ALLESTIMENTO DEHORS NELLE AREE PUBBLICHE DI VALORE CULTURALE –
PRIMA FASE "LUNGOLAGO DI BAVENO"**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale DR.SSA GIULIA DI NUZZO certifica che il presente atto viene pubblicato il giorno 10-05-2018 all'Albo Pretorio ove rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi sino al 25-05-2018,

Addì, 10-05-2018

Il Responsabile della pubblicazione
DR.SSA GIULIA DI NUZZO

COMUNE DI BAVENO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO
PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS PER I SERVIZI
DI SOMMINISTRAZIONE E RISTORAZIONE**

Progettista:

arch. Elena Bertinotti

DA-A ARCHITETTI

via stazione 2 – 28802 mergozzo (vb)
tel.fax. 032380140 - bertiele@libero.it

Baveno 18 settembre 2017

Aggiornamento: 17 aprile 2018

COMUNE DI BAVENO

PROVINCIA DI VERBANO CUSIO OSSOLA

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS PER I SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE
E RISTORAZIONE.**

INDICE

1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITA'

- 1 – Linee guida
- 2 – Definizioni di dehors

**2 – L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS
STAGIONALI PRESENTI SUL LUNGOLAGO E IN AMBITI ASSIMILABILI**

- 1 – Collocazione
- 2 – Durata dell'occupazione
- 3 – Criteri generali di collocazione
- 4 – Elementi di copertura
- 5 – Elementi di copertura: ombrelloni
- 6 – Elementi di arredo
- 7 – Illuminazione
- 8 – Manutenzione degli elementi e dell'area occupata
- 9 – Sanzioni

3- DEHORS IN AREA URBANA

- 1- Collocazione e Delimitazione dell'area.

4 – L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI

DEHORS CONTINUATIVI

1 – Durata della concessione e rinnovo

1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITA'

Articolo 1 – Linee guida

Il Regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico mediante dehors, in conformità ai principi generali di inserimento paesaggistico, di promozione turistica della Città nel rispetto dei differenti valori storico-architettonici, e dei principi generali di sicurezza.

Le linee guida riguardano, oltre all'inserimento paesaggistico dell'intervento all'interno del contesto (arredo urbano, elementi preesistenti, usi) anche l'attenzione alla percorribilità libera degli spazi pubblici e le visuali da salvaguardare.

Articolo 2 -Definizioni

1. Nel presente Regolamento, per “dehors” si intende l'insieme degli elementi mobili posti sullo spazio pubblico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio con somministrazione di alimenti e bevande o ad una struttura ricettiva.

2. I dehors, si distinguono dal punto di vista temporale in :

- dehors stagionale che riguarda l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili posti temporaneamente, per il periodo stabilito, sullo spazio pubblico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio con somministrazione di alimenti e bevande o ad una struttura ricettiva;
- dehors continuativo, l'allestimento su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) posto in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico che delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio con somministrazione di alimenti e bevande o ad una struttura ricettiva, costituente “pertinenza” dello stesso esercizio, mantenuto per un periodo non superiore a sei anni, decorrenti dalla data di rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico , rinnovabili di altri sei.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica da parte di tutti i settori comunali eventualmente interessati circa la compatibilità di ogni singolo elaborato rispetto alla particolarità

del luogo, alle esigenze viarie e pedonali nonché alle peculiarità ambientali, urbanistico-edilizie, igienico sanitarie e di polizia locale.

2 – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI PRESENTI SUL LUNGOLAGO E IN AMBITI ASSIMILABILI.

1 – Collocazione

1. I dehors a carattere stagionale si trovano principalmente sul lungolago che a breve sarà oggetto di interventi di riqualificazione che riguarderanno la ridefinizione delle pavimentazioni, del verde, dell'illuminazione e dell'arredo. Il presente regolamento, a partire dall'analisi della situazione attuale, prevede il suo inserimento nel nuovo progetto di riqualificazione del lungolago, tenendo in considerazione gli spazi e i materiali in esso previsti.

La realizzazione del nuovo lungolago porterà sicuramente ad alcune modifiche dello stato attuale in materia di illuminazione, sottoservizi, aiuole, e in fase di realizzazione potranno esserci anche alcune piccole modifiche al progetto, pertanto le aree di occupazione massime indicate nelle tavole allegate al presente regolamento potranno essere oggetto di piccole variazioni, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, fermo restando i principi generali del regolamento stesso.

2. Si propone di verificare, a distanza di un anno dall'ultimazione dei lavori di sistemazione della passeggiata e dalla collocazione dei nuovi dehors, la situazione complessiva ed eventualmente di concordare alcuni accorgimenti di miglioramento o perfezionamento del regolamento stesso.

3. Le aree concesse a titolo di occupazione dovranno essere conformi ai perimetri autorizzati.

4. Le aree di occupazione di suolo pubblico per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere opportunamente segnalate attraverso borchie poste sugli angoli e fornite dal Comune. Il posizionamento delle borchie avverrà dopo la realizzazione dei lavori di riqualificazione del lungolago. Le borchie stesse potranno essere utilizzate per ancorare le strutture alla pavimentazione, pertanto andranno studiate in funzione del tipo di aggancio delle strutture.

5. E' vietato lo spostamento/rimozione delle borchie di perimetrazione degli spazi. La manomissione delle borchie comporta, oltre all'applicazione della sanzione, anche la revoca dell'occupazione.

6. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di mantenere costantemente il suolo occupato in condizioni di ordine e pulizia e di esibire l'atto di autorizzazione o concessione a richiesta degli organi di vigilanza.

7. Qualunque modifica alle originarie installazioni comporta il riesame completo dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

8. Per ambiti assimilabili si intendono tutti gli allestimenti di dehors presenti in fascia a lago, ad esempio nella zona dell'imbarcadere o in aree al momento non ancora utilizzate ma con caratteristiche simili.

2 – Durata dell'occupazione

L'autorizzazione per il dehors stagionale può avere durata massima di mesi nove per il periodo dal 25 febbraio al 25 novembre. Al di fuori del periodo previsto gli allestimenti andranno completamente rimossi altrimenti verranno applicate le sanzioni amministrative.

3 – Criteri generali di collocazione

- 1- La collocazione dei dehors deve realizzarsi preferibilmente davanti all'esercizio.
- 2- I dehors posizionati sul lungolago dovranno essere collocati in modo tale da garantire la percorribilità libera dello spazio pubblico del lungolago con un mantenimento del percorso pubblico non inferiore a mt. 400 nella zona centrale e mt. 3,50/ 3,00 nella zona più esterna del lungolago. La passeggiata dovrà essere libera da qualunque tipo di ingombro
3. Le strutture ed i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno od incidente a persone e cose sarà a totale carico del titolare dell'autorizzazione, restando esonerato il Comune da ogni responsabilità sia civile che penale.
4. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione del tecnico abilitato che redige la domanda.
5. La collocazione dei dehors comporta un incremento dei numeri dei posti a sedere, che dovrà essere valutata dal Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione della competente A.S.L. per valutare la congruità delle unità igieniche presenti nel locale e la potenzialità produttiva della cucina e le dimensioni dei locali dispensa e spogliatoio per gli addetti ai sensi del D.P.G.R. 03.03.2008 n°2/R.

4. Elementi di copertura

Gli elementi di copertura non devono determinare impatti negativi sul lungolago e sulla percezione del paesaggio, pertanto saranno accettate solo strutture metalliche con profili sottili con finitura in ferro micaceo, ancorate a terra, con copertura piana e tende a impacchettamento. L'utilizzo di strutture con profili sottili e con finitura ferro micaceo limita l'impatto visivo nel contesto e si ricollega alle strutture in ferro presenti sul lungolago come quella dell'

Imbarcadero, dei parapetti in ferro e delle strutture dei dehors di nuova realizzazione che si trovano sul lungolago di Feriolo, frazione di Baveno.

Gli allestimenti sul lungolago sono vicini e andranno realizzati con strutture di copertura e finiture omogenee, in particolare, si ritiene utile utilizzare profili simili alla struttura della pergola come rappresentata nella foto C). Si propone di utilizzare un unico modulo per tutti gli allestimenti, come indicato sulle planimetrie allegate.

Per ottenere un miglior inserimento paesaggistico, oltre all'uniformità delle strutture in ferro micaceo si prescrive che il colore delle tende delle coperture e degli ombrelloni venga uniformato per tutti al colore écru

La loro collocazione è temporanea ed è subordinata al rilascio di autorizzazione paesaggistica per interventi in zone sottoposte a vincolo di tutela.

5. Elementi di copertura: ombrelloni.

Dovranno essere di forma quadrata o rettangolare ed avere una solida struttura in metallo verniciato ferro micaceo o in legno naturale, con palo centrale o laterale, in ogni caso la proiezione a terra della copertura non potrà fuoriuscire dall'occupazione autorizzata.

Il colore del tessuto degli ombrelloni dovrà essere écru e non dovranno avere scritte pubblicitarie. Si propone di utilizzare una tipologia di ombrellone come rappresentato nella foto D).

6. Elementi di arredo.

1. Tavoli e sedie: dovranno essere solidi, decorosi, uniformi, coordinati fra di loro, nei materiali, nei colori e nello stile. Si prediligono colori naturali, del legno, degli intrecciati, del ferro o comunque colori neutri come grigi, ecrù, marrone, escludendo colori forti tipici delle plastiche come bianco, rosso, verde.

Tavoli e piani d'appoggio degli alimenti dovranno essere coordinati, e in ogni caso, non potranno recare scritte pubblicitarie di alcun genere.

2. Gli elementi di arredo non potranno essere fissi ma sempre movibili

3. E' ammessa la collocazione di cestini purché in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

4. I porta menù dovranno essere integrati con la struttura

5. Le tovaglie dovranno essere coordinate con gli elementi di arredo rifacendosi ad un effetto materico e non plastico.

6. Non sono ammesse fioriere di delimitazione lungo tutti i lati che fronteggiano il lago.

Tuttavia, per motivi di natura igienico-sanitaria, lungo il lato adiacente alla strada, per separare il cibo e le persone dal traffico veicolare sono ammesse delimitazioni realizzate con pannelli trasparenti di altezza complessiva da terra non superiore a 1,50 mt, aventi finitura satinata opaca nella sola fascia bassa.

7. Illuminazione

L'illuminazione degli spazi interessati dagli allestimenti dovrà essere illustrata in sede di progetto. Gli elementi illuminanti dovranno essere integrati con gli allestimenti.

L'impianto elettrico ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alle norme CEI vigenti ed al D.M. 37/2008 e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dell'inquinamento luminoso.

8 – Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

1. E' fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico utilizzato in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico-estetiche rispetto a quanto è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costitutivi del dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali; non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. L'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico con dehors non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potature delle alberature esistenti.
4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestini per il contenimento dei rifiuti, da installarsi all'interno dell'area autorizzata.
5. Allo scadere del termine dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehors.

9 – Sanzioni

1. Salvo che il fatto non sia altrimenti sanzionato da normativa specifica, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede il pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00. La sanzione è irrogata dall'organo comunale competente.
2. E' disposta la revoca dell'occupazione nei seguenti casi:

- a. Mancato pagamento anche di una sola rata del canone di concessione e qualora il concessionario non provveda al pagamento entro trenta giorni dalla diffida ad adempiere fatta dal comune con raccomandata a.r.;
 - b. Modifica della modalità di occupazione senza preventiva autorizzazione;
 - c. Manomissione delle borchie poste sugli angoli del perimetro dell'occupazione.
 - d. Mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalla autorizzazione.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.
4. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981 n.689 e s.m.i.

3- DEHORS IN AREA URBANA

1. Collocazione e Delimitazione dell'area.

E' ammessa l'occupazione dei marciapiedi purchè sia lasciato libero uno spazio per i flussi pedonali che di norma non deve essere inferiore a metri 1,00; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica.

Di norma non sono ammesse delimitazioni del dehors. Tuttavia, per motivi di natura igienico-sanitaria, nelle zone limitrofe a strade destinate prevalentemente al traffico veicolare, dovrà essere collocata una delimitazione di altezza complessiva da terra non superiore a cm. 150

La pannellatura delle parti a terra dovrà essere opaca, non trasparente e in continuità stilistica con l'allestimento generale.

Nelle zone pedonali del centro storico laddove sia presente una pavimentazione lapidea non sono consentite pedane, tranne in presenza di marciapiede, al fine di colmare i dislivelli ed eliminare le barriere architettoniche o in presenza di piani inclinati o discontinui e non livellati. In tal caso l'area, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica relativa sia allo stato di fatto che di progetto, potrà essere pavimentata con una pedana, realizzata esclusivamente in legno, con esclusione di altri materiali. Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura della Amministrazione Comunale e addebitati al titolare dell'esercizio pubblico.

4 – L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS CONTINUATIVI

1 – Durata della concessione e rinnovo

Le occupazioni con dehors continuativi sono soggette a concessione di occupazione di suolo pubblico. La stessa è rilasciata per un periodo non superiore a sei anni, decorrenti dalla data di rilascio della concessione e può essere rinnovata di altri sei anni, previa presentazione di apposita istanza.

Decorsi i termini di cui al comma precedente se l'esercente intende proseguire nell'utilizzo del dehor continuativo provvederà a rinnovare l'autorizzazione con il rinnovo dei canoni di cui al successivo art. 18, fissando i nuovi canoni concessori; qualora l'esercente non abbia interesse a proseguire nell'utilizzo del dehor continuativo lo stesso dovrà essere immediate rimosso.

Baveno 18 settembre 2017
Aggiornamento 17 aprile 2018

Il progettista:
Arch. Elena Bertinotti

committente:

COMUNE DI BAVENO (VB)

oggetto della commessa:

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'OCCUPAZIONE
DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE
L'ALLESTIMENTO DI DEHORS PER I SERVIZI DI
SOMMINISTRAZIONE E RISTORAZIONE**

progetto:

arch. Elena Bertinotti

DA - A | ARCHITETTI

via stazione 2 | 28802 mergozzo (vb)

e-mail: bertiele@libero.it

tel-fax +39 032380140

P.IVA 01579370030

titolo dell'elaborato

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data: 18/09/2017

aggiornamento:

elaborato :

A2

Il progettista:

COMUNE DI BAVENO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ALLEGATA AL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE
L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE
L'ALLESTIMENTO DEI DEHORS PER I SERVIZI DI
SOMMINISTRAZIONE E RISTORAZIONE

BAVENO 18 SETTEMBRE 2017

II COMMITTENTE

IL PROGETTISTA

arch. Elena Bertinotti



1 VISTA DEL LUNGOLAGO. In primo piano il sistema di copertura del dehors utilizzato del bar Miralago costituito da struttura metallica e tende bianche



2 VISTA DEL LUNGOLAGO. Vista in primo piano della struttura di copertura del dehors dell'albergo Eden realizzato con profili sottili in ferro, tenda piatta impacchettabile colore ecru



3- Vista in primo piano della struttura di copertura utilizzata dal dehor dell'hotel Eden



4- Vista della passeggiata sul lungolago con la messa a confronto tra i due sistemi di copertura: quella delle tende bianche del bar Miralago e quella in ferro dell'hotel Eden



5- Vista da Via Monte Grappa dei due sistemi di copertura, quelli del bar Miralago e quella dell'hotel Eden



6- Vista del sistema di copertura adottato dall'hotel Eden. Si tratta di una struttura con montanti in ferro, molto sottili, con tenda impacchettabile. Dimensioni della struttura: mt. 7x3.



7- Vista del tratto di lungolago senza dehors



8- Vista del tratto di lungolago dove iniziano i dehors

ANALISI DELLE TIPOLOGIA DI TERRAZZE SUI LUNGOLAGHI ATTREZZATE A DEHORS CONTINUATIVI O STAGIONALI



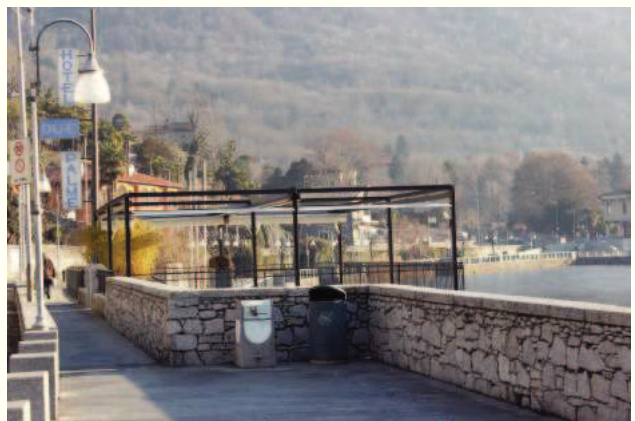
1-FERIOLO, DEHOR STAGIONALE



2-FERIOLO, DEHOR CONTINUATIVO "VIST'ACQUA"



3-FERIOLO, DEHOR CONTINUATIVO "MIRAFIORI LA TERRAZZA"



4-MERGOZZO, DEHOR CONTINUATIVO "BLUMEN GARDEN"



5-STRESA, DEHOR CONTINUATIVO



6-VERBANIA, DEHOR CONTINUATIVO "IMBARCADERO"

commitente:

COMUNE DI BAVENO (VB)

oggetto della commessa:

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'OCCUPAZIONE
DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE
L'ALLESTIMENTO DI DEHORS PER I SERVIZI DI
SOMMINISTRAZIONE E RISTORAZIONE**

progetto:

arch. Elena Bertinotti

DA - A | ARCHITETTI

via stazione 2 | 28802 mergozzo (vb)

e-mail: bertiele@ilbero.it

tel-fax +39 032380140

P.IVA 01579370030

titolo dell'elaborato

PLANIMETRIE ALLEGATE AL REGOLAMENTO

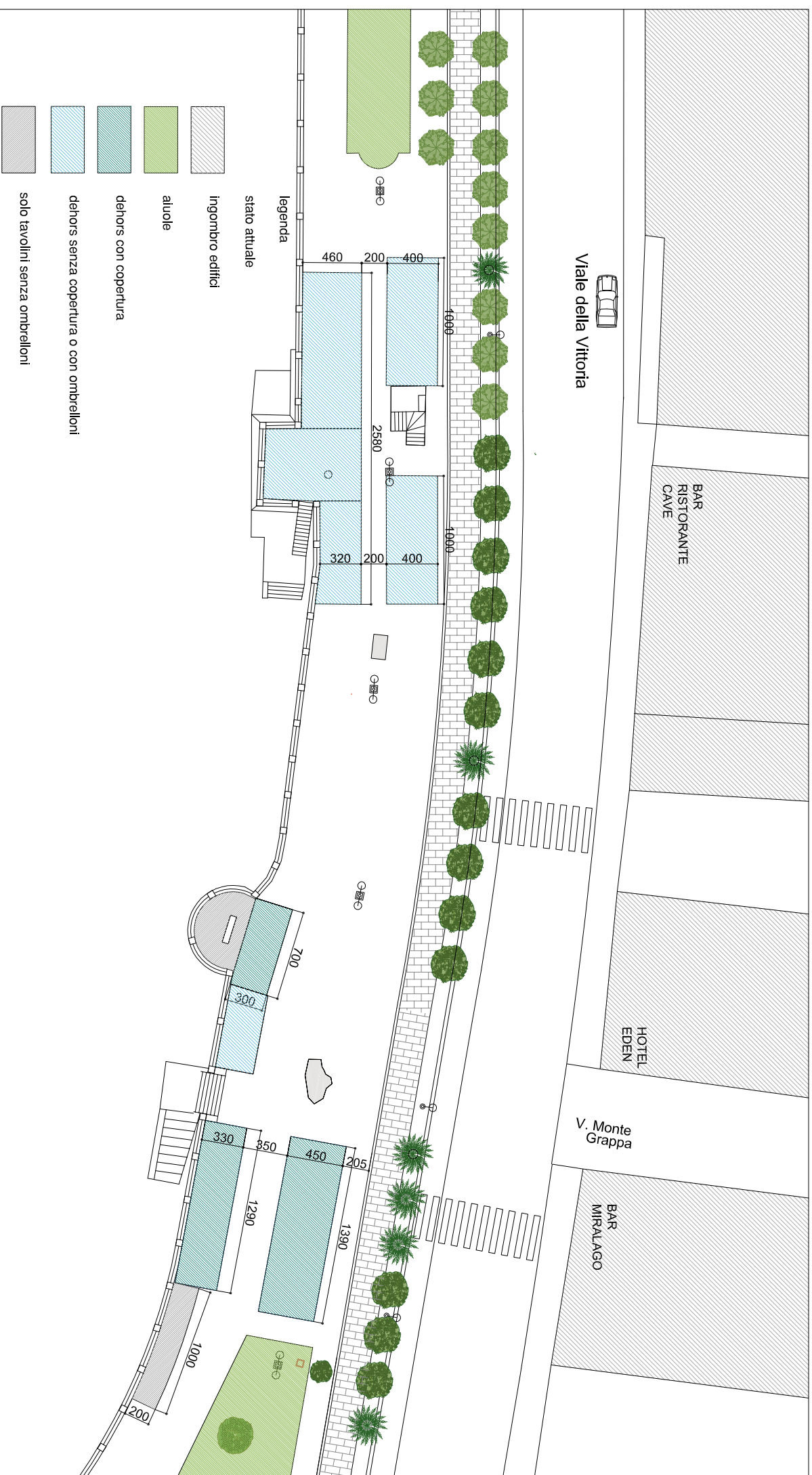
data: 18/09/2017

elaborato :

A3

aggiornamento:

Il progettista:



arch. Elena Bertinotti

DA - A | ARCHITETTI

via stazione 2 | 28802 mergozzo (vb)
www.da-a.it | e-mail: bertinotti@libero.it
telefono-fax +39 032380140

committente:

COMUNE DI BAVENO (VCO)

tipologia della commessa:

REGOLAMENTO DEHORS

elaborato grafico:

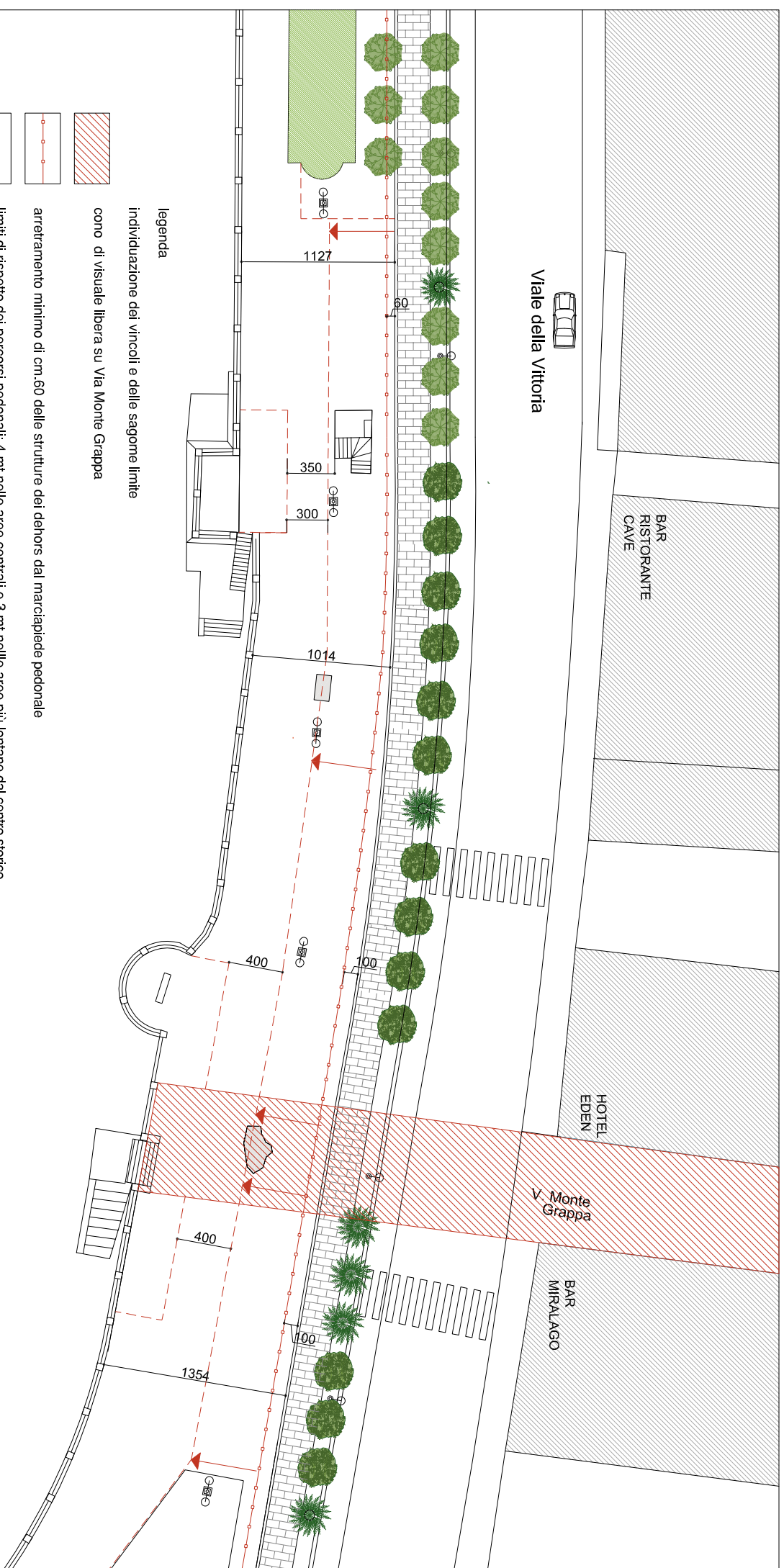
STUDIO SULL'UTILIZZO DELLE AREE E DEGLI SPAZI DEI DEHORS DEL LUNGOLAGO:

PLANIMETRIA STATO ATTUALE

SCALA 1:400

DATA: 18/09/2017 - AGG: 8/02/2018

TAV.01



- legenda
- individuazione dei vincoli e delle sagome limite
- cono di visuale libera su Via Monte Grappa
- arretramento minimo di cm.60 delle strutture dei dehors dal marciapiede pedonale
- limiti di rispetto dei percorsi pedonali: 4 mt nelle aree centrali e 3 mt nelle aree più lontane dal centro storico
- punti di accessibilità trasversale

arch. Elena Bertinotti

DA - A | ARCHITETTI

via stazione 2 | 28802 mergozzo (vb)
www.da-a.it | e-mail: bertinote@libero.it
telefono-fax +39 032380140

committente:

COMUNE DI BAVENO (VCO)

tipologia della commessa:
REGOLAMENTO DEHORS

elaborato grafico:

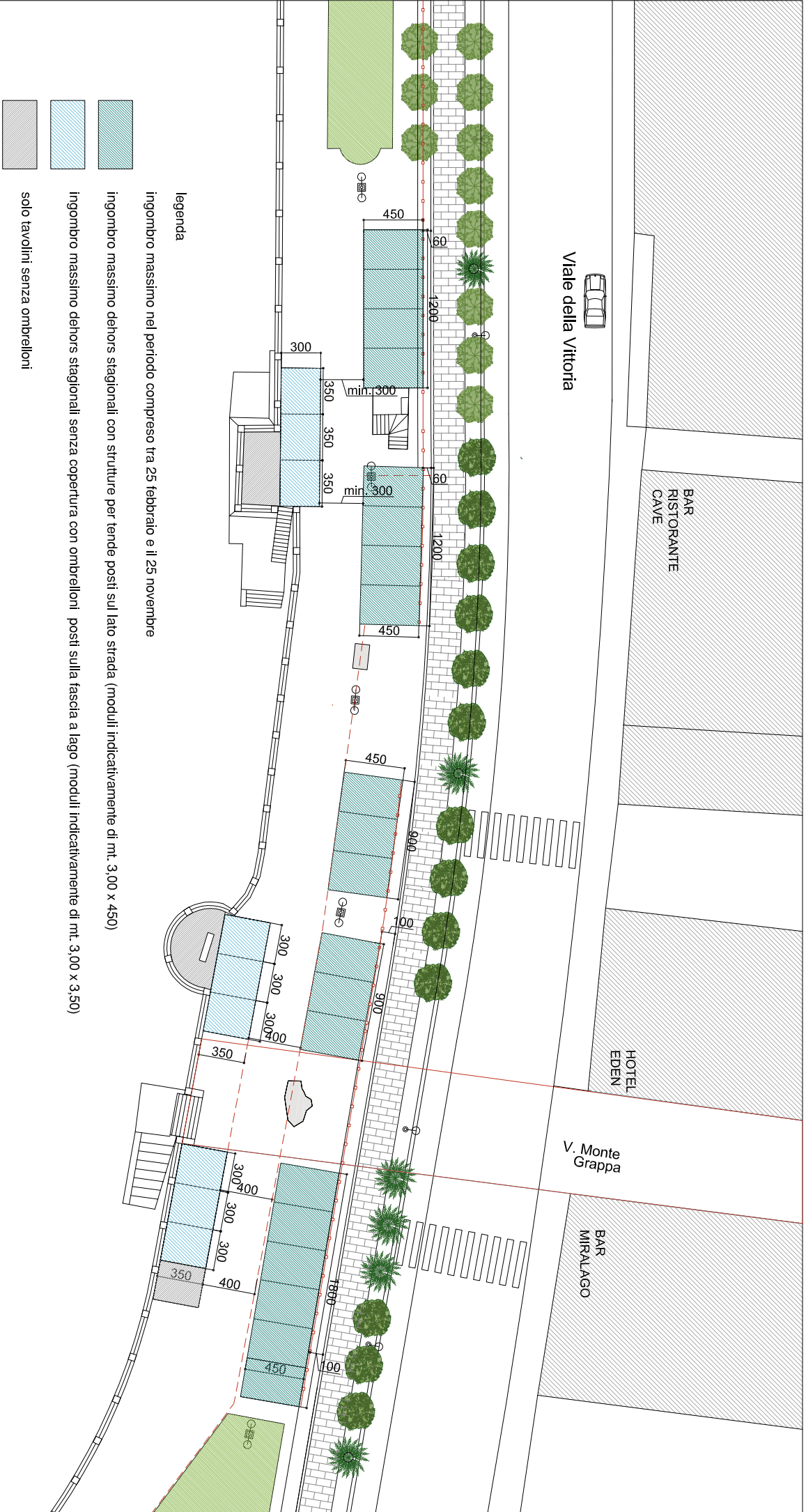
STUDIO SULL'UTILIZZO DELLE AREE E DEGLI SPAZI DEI DEHORS

DEL LUNGOLAGO: INDIVIDUAZIONE DELLE SAGOME LIMITE

SCALA 1:400

DATA: 18/09/2017 - AGG: 8/02/2018

TAV.02



arch. Elena Bertinotti

DA - A | ARCHITETTI

via stazione 2 | 28802 mergozzo (vb)
www.da-a.it | e-mail: bertinotti@libero.it
telefono-fax +39 032380140

committente:

COMUNE DI BAVENO (VCO)

tipologia della commessa:
REGOLAMENTO DEHORS

elaborato grafico:

STUDIO SULL'UTILIZZO DELLE AREE E DEGLI SPAZI DEI DEHORS DEL LUNGOLAGO:

INGOMBRO MASSIMO DI PROGETTO DAL 25 FEBBRAIO AL 25 NOVEMBRE

SCALA 1:400

DATA: 18/09/2017 - AGG: 8/02/2018

TAV.03



legenda

ingombro massimo dei sistemi di copertura installati sul lato strada dal 25 febbraio al 25 novembre

arch. Elena Bertinotti

DA - A | ARCHITETTI

via stazione 2 | 28802 mergozzo (vb)
www.da-a.it | e-mail: bertinotti@libero.it
telefono-fax +39 032380140

committente:

COMUNE DI BAVENO (VCO)

tipologia della commessa:
REGOLAMENTO DEHORS

elaborato grafico:

STUDIO SULL'UTILIZZO DELLE AREE E DEGLI SPAZI DEI DEHORS DEL LUNGOLAGO:

INGOMBRO MASSIMO DEI SISTEMI DI COPERTURA POSTI SUL LATO STRADA
SCALA 1:400

DATA: 18/09/2017 - AGG: 8/02/2018

TAV.04

COMUNE DI BAVENO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE LINEE GUIDA PER
L'APPLICAZIONE DEI CRITERI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO IN FAVORE DI ESERCIZI PUBBLICI**

Baveno 18 settembre 2017

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

**ALLE LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEI CRITERI PER L'OCCUPAZIONE
DI SUOLO PUBBLICO IN FAVORE DI ESERCIZI PUBBLICI**

Il progetto del Regolamento, che disciplina l'occupazione del suolo pubblico mediante dehors, si è concentrato sulle attività commerciali esistenti sul lungolago in quanto parte più sensibile e caratteristica del territorio e luogo ove si concentrano le principali attività di caffetteria e ristorazione.

Allo stato attuale sono presenti differenti tipologie di sistemi di coperture, di tipologie di ombrelloni e di arredi che necessitano di una regolamentazione in conformità ai principi generali di inserimento paesaggistico, di promozione turistica della Città nel rispetto dei differenti valori storico-architettonici.

La riorganizzazione degli spazi occupati e degli spazi di libera percorrenza sul lungolago parte da due elementi principali:

- l'inserimento paesaggistico degli interventi
- l'uso dello spazio in funzione delle attività

A partire dal secondo punto risulta evidente che in funzione della stagionalità esistono usi molto diversi: in autunno e in inverno è importante avere un lungolago libero da strutture e da arredi per poter godere completamente del panorama, permettere lunghe passeggiate con momenti di sosta anche contemplativi.

Nel periodo estivo si crea la necessità di dare accoglienza ai turisti offrendogli luoghi di sosta ombreggiati e accoglienti, a norma con le leggi in materia di somministrazione degli alimenti e delle bevande e contemporaneamente di lasciare un ampio passaggio per il classico "passeggio" sul lungolago.

Attualmente sulla fascia a lago sono presenti due strutture di coperture, una del bar Miralago composta da tendoni bianchi dal forte impatto visivo e una dell'hotel Eden (con un ingombro di mt. 7 x3) caratterizzata da una struttura con profili metallici esili e da un sistema di copertura con tenda parasole a pacchetto che risulta di minor impatto ambientale.

Dal punto di vista delle caratteristiche del Lago Maggiore va evidenziato che su molti lungolaghi coesistono le passeggiate e le terrazze fronte lago attrezzate per la ristorazione. Nella documentazione fotografica allegata riportiamo alcuni esempi di

dehors continuativi installati sulle terrazze presenti proprio a Baveno in frazione Feriolo, ma anche in altri comuni, come Mergozzo, Verbania, Stresa, Meina, Lesa, ecc.

Il turismo lacustre punta naturalmente sul contatto con il lago, con tavolini il più vicino possibile all'acqua. Tutto ciò deve comunque conciliarsi con chi desidera semplicemente passeggiare e contemplare il lago.

Altro elemento fondamentale del progetto riguarda l'inserimento ambientale che deve prevedere strutture con il minimo impatto visivo e caratterizzate da unitarietà formali e di materiali, pertanto saranno accettate solo strutture metalliche con profili sottili con finitura in ferro micaceo, ancorate a terra, con copertura piana e tende a pacchetto.

L'utilizzo di strutture con profili sottili e con finitura ferro micaceo limita l'impatto visivo nel contesto e si ricollega alle strutture in ferro presenti sul lungolago come quella dell'imbarcadero, dei parapetti in ferro e delle strutture di dehors di nuova realizzazione che si trovano sul lungolago di Feriolo, frazione di Baveno.

Il lungolago, oltre la strada statale, presenta una cortina edilizia senza edifici monumentali, pertanto la collocazione dei dehors non ha limiti di collocazione se non per il rispetto del cono ottico che parte da via Monte Grappa e prevede una visuale libera come indicato nella tavola relativa ai vincoli. Altro vincolo per la collocazione delle strutture di copertura dei dehors è una fascia di rispetto minima di 50 cm. a partire dal marciapiede lungo strada per non addossare troppo gli elementi verticali alla passeggiata.

A partire da queste considerazioni si sviluppa il progetto che vede sovrapporsi diversi livelli di occupazione e uso dello spazio.

Nel periodo autunnale e invernale il lungo lago è libero da ogni tipo di ingombro mentre nel periodo primaverile ed estivo ci sono tre livelli di occupazione del suolo, quello più "denso" delle strutture con copertura sul lato strada, quello a lago che prevede solo ombrelloni e tavolini lasciando quindi al mattino e alla sera la visuale libera su tutto il panorama e, un terzo livello, fatto da una semplice occupazione di tavolini sulle rotonde.

Tra la fascia su strada e quella fronte lago si inserisce la passeggiata che deve avere una larghezza minima di mt. 4 nella zona più centrale a può ridursi a 3mt /3,50 nella parte esterna del lungolago dove si stringe la sezione del lungolago.

A questi principi generali si applicano i principi enunciati dal regolamento che riguardano: scelte dei materiali, scelte formali, tempi e modalità di occupazione del suolo.

Allegati:

A1 REGOLAMENTO

A2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

A3 PLANIMETRIE ALLEGATE AL REGOLAMENTO

Baveno 18 settembre 2017

Il progettista:
arch. Elena Bertinotti